

N.RG. 143-3/2025

TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Procedure Concorsuali

Il Giudice, dott.ssa Federica Lorenzatti

visto il provvedimento di assegnazioni in atti,

letto il ricorso depositato in data da

con sede legale in

, volto a richiedere la conferma delle misure protettive nell'ambito della composizione negoziata della crisi per l'ulteriore durata di 120 giorni e nell'ambito massimo concedibile di 240 giorni in seno alla composizione negoziata della crisi;

vista altresì l'istanza con cui la società ha richiesto unitamente alle misure protettive tipiche anche la concessione di misura cautelare atipiche ex art 19 CCII ovvero volte ad accertare e riconoscere la sussistenza dei presupposti di legge affinché la competente sede possa rilasciare alla

il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); nonché del DURF da parte dall'Agenzia delle Entrate territorialmente competente;

vista l'accettazione dell'esperto nella persona del Dott. ;

sentiti la ricorrente, l'esperto e radicato il contraddittorio nei confronti di tutti i creditori e sentito l'esperto all'udienza del 18.05.2026;

ritenuto che la complessiva documentazione prodotta debba ritenersi completa in conformità al dato normativo;

richiamati gli artt. 18,19, 25 CCII;

letto il parere depositato dall'Esperto di tenore positivo;

osservato che il piano aggiornato (doc. 2 accluso al ricorso) prevede, in sintesi: una moratoria sino a 120 giorni, nonché accordi e rateazioni con il creditore erariale (adesione alla c.d. rottamazione *quinquies*) con accordi singoli per i creditori previdenziali secondo le modalità indicate nel piano, e con i fornitori; intese tutte sostenute dalla prosecuzione dell'attività d'impresa e dai flussi di cassa della continuità.

Quanto ai dati economici esposti, il piano indica, con riferimento all'esercizio 2025, un valore della produzione pari ad euro 853.520,05, un margine operativo lordo pari ad euro 496.413,02, un risultato operativo negativo pari ad euro 18.539,43 e una perdita d'esercizio pari ad euro 223.049,34; sotto il profilo patrimoniale vengono inoltre indicati, tra le principali poste attive, crediti commerciali, rimanenze e disponibilità liquide, mentre sul lato passivo vengono evidenziate consistenti esposizioni verso il ceto bancario, il ceto commerciale, e non per ultimo l'Erario e gli enti previdenziali.

Avuto riguardo al piano industriale la prospettiva di risanamento si fonda essenzialmente sull'ampliamento della rete clienti, con partecipazione a gare e bandi, e miglioramento dei costi attraverso il processo di digitalizzazione (con automazione dei processi) nonché la riduzione dei costi fissi/operativi.

Si afferma, inoltre, che il piano (cfr. pagina 48) è costruito considerando prudenzialmente solo ricavi da contratti già in essere o in fase di contrattualizzazione.

Nella versione aggiornata del piano allegato viene anche preso in considerazione lo scenario comparativo rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale: l'attivo liquidabile viene stimato in euro 127.574, a fronte di un riparto che, secondo la prospettazione della ricorrente, non consentirebbe la soddisfazione significativa dei creditori oltre alle prededuzioni e ad una quota minima di crediti privilegiati.

Nella tabella di confronto finale, il piano indica per la composizione negoziata un soddisfacimento migliore rispetto alla liquidazione, in particolare per crediti previdenziali privilegiati (100% in CNC, 0% in liquidazione) e crediti tributari privilegiati (50% in CNC, 0% in liquidazione);

- osservato come la concessione e la conferma delle misure protettive non sia strettamente correlata al sicuro buon esito della composizione negoziata della crisi, quanto piuttosto attiene ad una valutazione meramente prognostica sull'avvio e prosecuzione delle trattative. Il compito del Giudice, in sede di conferma delle misure ex art. 19 CCII, è quello di pronunciarsi sulle trattative avviate in sede di composizione negoziata recependo gli assunti del parere dell'esperto, il quale deve illustrare al giudice se la persistenza delle misure protettive è adeguata alla prosecuzione delle trattative; il che significa che se le trattative non sono state avviate o non c'è prospettiva di dialogo (caso diverso da quello in scrutinio) il parere dell'esperto può non essere positivo.

- osservato, quindi, che nell'ambito di Composizione Negoziata della Crisi il Tribunale, al quale sia richiesta la conferma delle misure protettive invocate contestualmente alla istanza di nomina dell'Esperto, deve orientare il proprio giudizio in funzione dei dettami imposti dagli artt. 18 e 19 CCII che possono così essere sintetizzati: *“Le misure protettive possono essere confermate solo laddove le stesse siano strutturalmente idonee a salvaguardare le trattative effettivamente in corso nell'ottica del raggiungimento di un risanamento che non appaia manifestamente implausibile a causa della palese inettitudine del piano di risanamento imbastito dall'impresa tenuto conto dei seguenti indici sintomatici:*

- 1) l'espressa manifestazione di disponibilità alle trattative da parte di una platea di creditori ampiamente rappresentativa dell'intero ceto creditorio;*
- 2) l'attestato di fiducia dell'esperto;*
- 3) la mancanza di iniziative esecutive o liquidatorie in corso e che inoltre l'impresa abbia già individuato le ragioni della propria crisi e delle azioni da intraprendere per superarla.”* (cfr. ordinanza 12.07.2024 est. De Gennaro).

-il Tribunale deve valutare, conseguentemente, se esista una ragionevole probabilità di realizzare il risanamento dell'impresa (*fumus boni iuris*) e valutare se le misure siano funzionali a raggiungere quel risultato, tanto che la loro mancanza potrebbe pregiudicare il buon esito delle trattative (*periculum in mora*).

Nel caso di specie, tenuto conto delle evidenze in atti e delle singole proposte avanzate ai creditori (cfr. doc. 10, 10bis, 10 ter, 10 quater), nonché del fatto che effettivamente già nella prima fase della composizione negoziata intrapresa dall'impresa le trattative sono state ben avviate e hanno consentito già il raggiungimento di singoli accordi con i creditori¹, ritiene lo scrivente Giudice che tutto ciò deponga per ritenere sussistenti entrambi i presupposti sopra evocati, non essendovi ragioni obiettive e preclusive alle concedende misure, purché le stesse siano fissate nel limite massimo consentito di 240 giorni totali fruibili nell'ambito della composizione negoziata. (cfr. art. 8 CCII)

Sulla richiesta di misure cautelari atipiche (rilascio del DURC e del DURF)

Con il ricorso introduttivo la società _____ ha chiesto, oltre alla conferma delle misure protettive, l'adozione di una misura cautelare atipica ex art. 19 CCII avente ad oggetto, un provvedimento che accerti e riconosca la sussistenza dei presupposti di legge affinché la sede territorialmente competente possa rilasciare, senza soluzione di continuità e dopo la sua scadenza indicata al 28.04.2026 il Documento Unico di Regolarità Contributiva. Sotto distinto ma connesso profilo la società ricorrente ha richiesto altresì un pronunciamento analogo volto al rilascio del DURF (allo stato attuale irregolare come documentato in atti – doc. 11).

A fondamento dell'istanza, la società _____ ha richiamato già i ragguardevoli e positivi risultati raggiunti dall'impresa nella prima fase della CNC attraverso il rilascio da parte dell' _____ del DURC (sino al 28.04.2026) evidenziando che senza tale documento l'intero assetto della composizione negoziata sarebbe stato neutralizzato, non potendo la società contare sui flussi di cassa "bloccati" proprio a causa dell'omesso rilascio del Durc.

In punto, questo Tribunale si è già espresso in materia e intende dare seguito al precedente orientamento a tenore del quale pur non essendo possibile una condanna di facere a carico dell'Ente previdenziale è possibile configurare— se ne ricorrono i presupposti — una misura atipica strutturata come riconoscimento interinale della sussistenza delle condizioni di legge perché la sede competente dell' _____ possa rilasciare il documento, con efficacia temporalmente circoscritta.

In questa direzione, si pone il Tribunale di Milano, Sez. II civ., 24 gennaio 2025 (est. Vasile) il quale ha ritenuto inammissibile la richiesta di "ordine" di rilascio del DURC, ma accoglibile la domanda sviluppata in via subordinata diretta a far accertare/riconoscere la sussistenza dei presupposti per il rilascio, valorizzando la strumentalità del DURC alla continuità e al buon esito delle trattative, nonché l'ancoraggio temporale della misura alla durata delle misure protettive.

¹

Sono state formulate proposte di saldo e stralcio a tutti i principali fornitori. Tale attività ha condotto al **perfezionamento di un accordo con il creditore, munito di titolo**, _____ (doc.04: accordo con _____), mentre con _____, anch'esso titolare di titolo definitivo, la Società ha negoziato un accordo di moratoria per 120 giorni che, già definito tra i legali, è solo in attesa di sottoscrizione (doc.05: bozza definitiva di accordo con _____)

In senso conforme, vedasi anche il Tribunale di Roma, 27 maggio 2025 il quale ha ritenuto accoglibile — prevedendo il piano l'integrale pagamento dei crediti contributivi — la richiesta di accertare “in previsione” la sussistenza della condizione (regolarità dei versamenti contributivi) affinché la sede competente dell' rilascio, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, il DURC, così confermando la praticabilità della tecnica “accertativa” in luogo di un ordine diretto. (da ultimo vedasi anche Tribunale di Genova, 22 settembre 2025, Est. Monteleone)

Nei pronunciamenti citati la giurisprudenza, ai fini della concedenda misura, ha posto l'attenzione sull'esigenza di allineare le pratiche degli enti previdenziali e le nuove disposizioni legislative, evitando che il pagamento dei debiti previdenziali (cui è correlato il rilascio del DURC) si atteggi diversamente a seconda dell'istituto normativo prescelto per ovviare alla crisi di impresa: *“In particolare si evidenzia che, a seguito della legge n. 232 del 2016, le normative precedenti (...) possano considerarsi implicitamente abrogate (non aparendo più giustificato che rifiuti di rilasciare il DURC, per esempio, a società in concordato che non prevedevano il pagamento integrale dei debiti previdenziali, nonostante le nuove disposizioni legislative): secondo la nuova normativa, le proposte di trattamento del debito previdenziale possono prevedere soddisfazioni parziali e il DURC dovrebbe essere rilasciato anche in tali circostanze. Vi è di certo l'esigenza di allineare le pratiche degli enti previdenziali e le nuove disposizioni legislative.”*

Volgendo lo sguardo al caso in esame, il *periculum in mora* si connota in modo particolarmente intenso: la ricorrente opera in un settore nel quale il DURC rappresenta requisito di accesso e permanenza nel mercato e condizione per la liquidazione dei corrispettivi; la sua mancanza incide sui flussi di cassa e determina un rischio concreto di crisi di liquidità incompatibile con la prosecuzione ordinata delle trattative. Tale valutazione è corroborata dalle osservazioni dell'esperto circa la strumentalità del DURC rispetto i flussi necessari per l'adempimento degli impegni nel percorso negoziale.

Il piano delineato (per come riferito dall'esperto) prevede, per la componente previdenziale, il pagamento integrale (100%) del debito, sia pure mediante piano rateale. Ciò consente di apprezzare il *fumus* non come deroga ai presupposti del DURC, ma come ragionevole configurabilità — in via interinale e limitata nel tempo — della misura accertativa, in presenza di un percorso di risanamento possibile e con previsione di soddisfo integrale del creditore pubblico previdenziale.

La richiesta appare, pertanto, accoglibile.

Muovendo dallo stesso ragionamento occorre interrogarsi se sia possibile per il Giudice provvedere, sempre in questa sede, ad accertare i requisiti per il rilascio del DURF, quando tale misura appaia in un'ottica prognostica funzionale al buon esito delle trattative. A tale quesito si deve dare riscontro positivo.

Come noto, il DURF, introdotto dall'art. 17-bis del D. Lgs. 241/1997, come modificato dalla Legge 157/2019, è il certificato che attesta la regolarità fiscale dell'impresa e rappresenta requisito indispensabile per la partecipazione a gare di appalto pubblico, per la sottoscrizione di contratti di

appalto e per ottenere il pagamento degli stati avanzamento lavori e del saldo finale in relazione alle prestazioni già eseguite.

Per ottenere il DURF, l'impresa, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute, deve:

- *essere in attività da almeno tre anni e in regola con gli obblighi dichiarativi;*
- *aver eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;*
- *non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non avere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.*

Ciò posto, va osservato come, in tema di composizione negoziata, ai fini della concessione di misure cautelari sia necessaria la sussistenza congiunta del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*: ai fini del primo si richiede, ex art. 12, comma 1, CCII, che l'impresa ricorrente si trovi “in *condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza*” e che risulti “*ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa*”; mentre ai fini del secondo si richiede, ex art. 19, comma 4, CCII, interpretato a contrario, il pericolo che la mancata concessione delle misure richieste possa pregiudicare il buon esito delle trattative.

In sostanza, i presupposti per l'adozione di misure cautelari nell'ambito della composizione negoziata, come già ampiamente chiarito sopra, si identificano, quanto al *fumus*, con la realizzabilità del risanamento e con la strumentalità e la prevedibile idoneità della misura richiesta ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti dell'intervento di risanamento, e, quanto al *periculum*, col pericolo di compromissione di tale obiettivo per via del tempo necessario all'attuazione dei normali strumenti previsti dall'ordinamento.

Ciò chiarito, giova evidenziare come la società ricorrente abbia documentato che il DURF irregolare è ostativo all'incasso di numerose commesse pubbliche (per l'importo allegato di Euro 126.287,00) e numerosi sono anche gli ordini sospesi (trattandosi di società che opera nel settore pubblico) ciò significherebbe in termini tranchant incidere irreparabilmente sul buon esito della composizione negoziata sino ad ora intrapresa.

D'altro canto, il rilascio del DURF sarebbe solo e unicamente concesso al pari del documento di regolarità contributiva per la durata della composizione negoziata (ovvero per 120 giorni a decorrere dall'iscrizione, senza possibilità di proroga ulteriore) e al fine di consentire la prosecuzione delle trattative e portare a conclusione il percorso intrapreso.

Di, fatto, poi l'elemento ostativo al rilascio del DURF (come emerge dalla consultazione del documento accluso) è solamente la circostanza di aver debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 50.000,00. Tale dato -di fatto- scoraggerebbe sostanzialmente qualsiasi impresa in difficoltà e in periodo di vulnerabilità ad andare in composizione negoziata, essendo abbastanza plausibile che tra le poste debitorie delle società in crisi figurino proprio l'Erario.

Va poi, evidenziato, che la riacquisita possibilità di operare per _____ con la Pubblica Amministrazione e con controparti qualificate assumerebbe rilievo decisivo nell'economia complessiva del piano, in quanto consentirebbe di trasformare in tempi rapidi le commesse già sospese o comunque non valorizzabili in fatturato effettivo, con immediata riflessione sulla liquidità disponibile e sulla capacità dell'impresa di tornare a generare cassa in modo fisiologico.

Tale effetto produrrebbe un duplice beneficio: da un lato, il consolidamento della continuità aziendale sotto il profilo operativo, commerciale e reputazionale e; dall'altro, la concreta immissione di flussi finanziari incrementali immediatamente utilizzabili, destinabili al sostegno del percorso di riequilibrio economico-finanziario. In ultimo si osserva che altri Tribunali hanno valorizzato gli stessi principi concedendo la misura proprio sulla scorta di analoghi ragionamenti (Trib. Milano 05.12.2025 est. Pipicelli).

In sostanza come ben chiarito in motivazione nel precedente citato il *“Tribunale può in questa sede, per analogia con la misura cautelare in materia di DURC e per consentire la validità ed emissione di un documento imprescindibile per tutte quelle imprese, come la ricorrente, che operano nel settore degli appalti pubblici (come committenti, appaltatori e subappaltatori), quanto alle ritenute e compensazioni, accertare che gli obblighi previsti dall'art. 7 d. lgs. N. 33/2025, comma 5 e precedenti, non operano – in presenza degli altri requisiti di legge che saranno accertati dalla P.A. competente e dagli uffici fiscali – risultando in ogni caso giustificato e non imputabile alla ricorrente il mancato rispetto della lettera b) del comma 5, in ragione dell'omesso pagamento dei debiti fiscali anteriori all'ingresso in CNC, che la debitrice ricorrente si prefigge di trattare con una proposta di transazione fiscale”*.

-ritenuto, pertanto, alla luce delle considerazioni tutte sopra riportate che siano sussistente sia il fumus di perseguibilità di un efficace risanamento della soc. _____ nonché la sussistenza di concrete trattative instaurate con i creditori, e che anche il DURF appaia funzionale all'efficace risanamento dell'impresa e all'attuazione del piano.

PQM

CONFERMA le misure protettive ex art. 18 CCII per tutti i creditori della società per un tempo di 120 giorni sin dalla data di iscrizione nel registro delle imprese ovvero a decorrere dal 02.04.2026 per la durata massima di 120 gg non più prorogabili;

DISPONE il divieto ai creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore;
DISPONE il divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa;

DISPONE il divieto delle controparti di risolvere i contratti in essere in quanto funzionali alla continuità;

PREVEDE che, dalla pubblicazione della medesima istanza e sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non troveranno applicazione gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482 -ter del c.c. e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies cc;

DISPONE che dalla pubblicazione dell'istanza delfino alla conclusione della trattativa o dell'archiviazione della composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il Tribunale disponga la revoca delle misure protettive.

ACCERTA la sussistenza dei presupposti per il rilascio del documento Unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della sede competente dell' con nuova decorrenza dalla data del deposito del ricorso sino al termine massimo di 120 giorni ovvero sino al 02.08.2026

ACCERTA la sussistenza dei presupposti per il rilascio del documento DURF da parte della sede competente dell'Agenzia delle Entrate con decorrenza dalla data del deposito del ricorso sino al 02.08.2026 con specifico riferimento alla sussistenza in ogni caso del requisito di cui all'art. 7 comma 5 lettera b) DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2025, n. 33;

MANDA alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e al Registro delle imprese per la relativa annotazione.

Così deciso 25.05.2026

Il Giudice
(dott.ssa Federica Lorenzatti)